

# COMUNE DI ALBAGIARA

## Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche Art. 9-quinquies, comma 5, DL n. 52/2021

I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17.06.2021, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 52 del 2021, così come modificato dal DPCM 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

07/10/2021 - 10/10/2021 - 10/10/2021 - 10/10/2021

A decorrere dal 10/10/2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, 31 dicembre 2021), tutti i dipendenti per accedere ai luoghi di lavoro sono tenuti a possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in corso di validità (art. 9-quinquies del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021)

Si ricorda che la predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti a vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito da Covid negli ultimi sei mesi) non è oggetto di autocertificazione.

La certificazione verde può essere esibita al datore di lavoro, o ad altro soggetto incaricato, in formato cartaceo o digitale ed è sottoposta a controllo esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa: il datore di lavoro non ha modalità alternative per il controllo (es. attraverso certificati medici che attestano l'esecuzione della vaccinazione o del tampone).

L'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021). Ai fini dell'ingresso nei luoghi di lavoro, tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione, che verrà controllata mediante la presa visione della stessa.

La legge sanziona il datore di lavoro se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente soggetti preposti agli stessi, e il lavoratore se non possiede ed esibisce, a richiesta, il green pass.

@

- comunica, prima di presentarsi al lavoro, di non avere il green pass (per quel giorno ed eventualmente per giorni successivi);
- si presenta senza green pass valido all'ingresso del luogo di lavoro;

viene considerato "assente ingiustificato" (per quel giorno e per i giorni indicati nell'eventuale comunicazione) e non viene retribuito. In questi casi, il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro, ma ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari.

Se il controllo avviene dopo l'ingresso del lavoratore, quindi, all'interno del luogo di lavoro, e il lavoratore non risulta in possesso e non esibisce un green pass valido, verrà allontanato dal luogo di lavoro e la giornata sarà considerata come "assenza ingiustificata" e non retribuita. Inoltre, il lavoratore sarà soggetto ad una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto e nei suoi confronti l'Ente potrà avviare un procedimento disciplinare.

Ai fini dell'accesso e della permanenza presso i luoghi di lavoro, le verifiche verranno effettuate secondo la Procedura per l'organizzazione delle verifiche (disponibile in allegato/pubblicato sulla bacheca all'interno del luogo di lavoro). Tutti i dipendenti sono invitati a prenderne visione e ad attenersi alle indicazioni in essa contenute.

Il possesso del green pass valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell'Ente. Per organizzare e programmare adeguatamente e tempestivamente le attività Comunali, quindi, si invitano tutti i lavoratori a comunicare settimanalmente al proprio responsabile tramite e-mail eventuali periodi nei quali non saranno in possesso del green pass.

La comunicazione pervenuta tempestivamente verrà considerata ai fini dell'organizzazione delle attività, in quanto si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso alla sede di lavoro, in possesso della certificazione verde COVID-19, che sarà comunque controllata secondo le modalità indicate nella Procedura per l'organizzazione delle verifiche, e che dovrà, comunque, avere validità per l'intero arco della durata della prestazione lavorativa.

# COMUNE DI ALBAGIARA

77 kU ° u@ ° h-k @O t \k ° u \k @ ou-kV @

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, 31 dicembre 2021) per accedere o permanere in un luogo di lavoro tutti i lavoratori sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in corso di validità (art. 9-quinquies del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021).

Ricordiamo che la certificazione viene rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal covid o test (antigenico rapido o molecolare) negativo.

La certificazione verde può essere prodotta in formato cartaceo o digitale e verrà controllata esclusivamente mediante lettura del QR Code apposto sulla stessa: il datore di lavoro non ha modalità alternative per il controllo (es. attraverso certificati medici che attestano l'esecuzione dei tamponi o della vaccinazione).

L'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute del 4 agosto 2021 e 5 agosto 2021). Ai fini dell'ingresso nei luoghi di lavoro, tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione.

La legge sanziona il datore di lavoro se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente i soggetti preposti agli stessi, e il lavoratore se non possiede ed esibisce, a richiesta, il green pass.

Ai fini dell'accesso presso i nostri luoghi di lavoro, le verifiche verranno effettuate secondo la Procedura per l'organizzazione delle verifiche adottate dall'Ente.

Vi informiamo che, in caso di mancato possesso e/o presentazione di un green pass valido, il lavoratore non potrà fare accesso ai locali comunali o, in caso di controllo all'interno, dovrà abbandonare immediatamente i locali, con le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del D.L. n. 52 /2021 ( sanzione irrogata dal Prefetto )

Sottolineiamo che, a tutti i fini di legge, quindi, non sarà possibile accettare la prestazione lavorativa e contrattuale.

# COMUNE DI ALBAGIARA

h k \ # - ) y k ° h - k ' O \ k 8 ° V @ - ° - @ V - ) - @ @ † - k @ # = - ° °  
) - @ @ # - k u @ # ° - @ V @ † - k ) @ # \ † @ # ) ' 8 k - - V ' h ° @ @

o

La presente procedura è adottata in adempimento di quanto previsto dall'art. 9-quinquies, comma 5, del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021 e ss.mm.. Essa disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

)

Ai fini della presente procedura, datore di lavoro è il #

..

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune di Albaggiara, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

†

La presente procedura ha decorrenza dal

#

Il controllo avviene attraverso:

1. le certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021 e ss.mm. ) ottenuta a seguito di vaccinazione, guarigione dal COVID19 ed esito negativo di test antigenico o molecolare. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico in possesso del lavoratore;
2. le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021 . La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico del lavoratore;
3. le certificazioni dichiarate equivalenti alla certificazione verde COVID-19.

Non sono ammessi documenti alternativi (es., certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o esecuzione del tampone).

o

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equivalente ammessa dalla legge, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 presso la sede comunale avviene secondo il seguente sistema:

il giorno 15.10.2021 all'ingresso e in forma massiva.

Saranno oggetto di controllo anche i lavoratori impiegati all'esterno;

a decorrere dal 16.10.2021 quotidianamente, all'ingresso e a campione: . sarà oggetto di controllo il 20 % dei lavoratori presenti individuato in maniera omogenea con un criterio di rotazione;

o

La verifica della certificazione verde COVID-19 è eseguita attraverso l'Applicazione "VerificaC19", installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato esibito in versione cartacea o digitale dal lavoratore. La verifica è volta esclusivamente a controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde COVID-19 e per conoscere le generalità dell'intestatario. A seguito della lettura del QR Code, l'Applicazione "VerificaC19" riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i seguenti tre risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

La verifica della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. La verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021.

Anche la verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. In tal caso la verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021.

h

#### A) Controlli presso la sede comunale

I controlli sono effettuati in presenza presso la sede comunale da parte dei soggetti incaricati di seguito indicati.

#### B) Controlli per attività svolte all'esterno dei locali comunali ( dipendenti in reperibilità / turnazioni , gestori esterni servizi comunali etc..... )

I controlli verranno effettuati secondo le modalità stabilite da ogni responsabile/verificatore.

#### C) Comunicazione delle assenze per mancanza di green pass

Il possesso del green pass valido o la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative del Comune e, anche , provocare problemi organizzativi.

Al fine, quindi, di organizzare adeguatamente le attività, a tutti i lavoratori è richiesto di comunicare puntualmente al proprio responsabile eventuali periodi nei quali non saranno in possesso del green pass.

Le comunicazioni pervenute saranno considerate ai fini dell'organizzazione delle attività, quindi, si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sempre in possesso della certificazione verde COVID-19, che sarà comunque controllata.

Per il giorno/giorni indicato/i nella predetta comunicazione, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito fino alla presentazione di un green pass valido. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari.

#### A) In caso di controlli all'ingresso

Il controllo con esito positivo consente l'accesso nel luogo di lavoro.

Il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l'accesso nel luogo di lavoro. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari. È fatta salva la possibilità del lavoratore di presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e del fatto potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro.

#### B) In caso di controlli all'interno del luogo di lavoro

Il controllo con esito positivo consente la permanenza nel luogo di lavoro.

Il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale informerà il Responsabile/Incaricato ,nel caso da questo delegato , con conseguente comunicazione della violazione al Prefetto per i provvedimenti di competenza. In questi casi, il lavoratore è allontanato dal posto di lavoro e considerato assente ingiustificato, non viene retribuito ed è soggetto a sanzioni disciplinari.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro.

Gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Gli incaricati della verifica, accertamento e contestazione delle violazioni, individuati con atto formale (all. ° , sono i signori:

Sig.ra Pilloni Cecilia– Responsabile Area Amministrativa/Contabile  
Geom. Sitzia Pierpaolo- Responsabile Area Tecnica Manutentiva -;

# COMUNE DI ALBAGIARA

77 kU ° u@ ° oyOuk ° uu° U -Vu\ ) -@ ° u@h-ko\ V° @

PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO (art. 14 del Reg. (UE) 2016/ 679)

(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 2016/ 679)

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 9-quinquies del DL n. 52/2021, introdotto dall'art. 1 del DL n. 127/2021, ss.mm.

U

COMUNE DI ALBAGIARA, con sede legale in Via Cagliari n.20 – 09090 Albagiara

e-mail: comunedialbagiara@gmail.com

RPD – L'interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati del titolare,

RGDP), individuato nella **LIGURIA DIGITALE s.p.a**, con sede a Genova nella Via Melen,77 cap. 16152 – Tel: + 39 010/65451 email: info@liguriadigitale.it– pec: protocollo@pec.liguriadigitale.it

U

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

a) le generalità del lavoratore, nonché la validità, l'integrità e l'autenticità del green pass o di una certificazione equivalente ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19 riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;

b) le generalità del lavoratore e il mancato possesso del green pass.

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune di ALBAGIARA, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti.

Si segnala che, per il personale del Comune di Marrubiu, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro.

7

I dati personali saranno trattati per:

a) finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell'art. 9-quinquies del DL n. 52/2021,ss.mm. nonché di controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti

SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'adempimento di un obbligo legale - il citato art. 9-quinquies del DL n. 52/2021,ss.mm - cui è soggetto il Titolare del trattamento. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e, per le categorie particolari di dati personali, dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato;

b) gestire ed eseguire il rapporto di lavoro, nonché svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione dello stesso. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'esecuzione del contratto di lavoro di cui l'interessato è parte e nel perseguimento dei legittimi interessi del Titolare a realizzare le attività organizzative connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 6, par. 1, lett. b) e lett. f) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato.

Inoltre, il Titolare potrebbe trattare i dati personali per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione. Tale trattamento si basa sull'interesse legittimo del Titolare a tutelare i propri diritti.

## V

Il conferimento dei dati è necessario per l'accesso e la permanenza nel luogo di lavoro. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso e di proseguire la permanenza e determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (assenza ingiustificata, sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari nei casi previsti).

## U

Il trattamento è effettuato dai soggetti Responsabili di Servizio incaricati dal Comune di ALBAGIARA che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

Le certificazioni verdi COVID-19 sono verificate esclusivamente tramite la App VerificaC19, scansionando il QR Code apposto sulle stesse, Le certificazioni equivalenti ai green pass e quelle di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono verificate mediante presa visione.

In nessun caso, vengono acquisite informazioni inerenti alla certificazione e al suo intestatario. L'identificazione dell'interessato e la registrazione dell'esito del controllo possono avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso o la permanenza nel luogo di lavoro (es. esito negativo) e per attestare lo svolgimento dei controlli.

I dati personali saranno comunicati agli Uffici competenti e al Prefetto in caso di violazione accertata all'interno del luogo di lavoro. Per i lavoratori con contratto esterno, i dati personali saranno comunicati al relativo datore di lavoro, in caso di accertamento del mancato possesso del green pass.

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria.

## )

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte al Comune Albagiara via Cagliari n.20 09090 Albagiara

e-mail: comunedialbagiara@gmail.com

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

# COMUNE DI ALBAGIARA

@

) O

Il sottoscritto Dr.ssa Felicina Deplano Segretario Comunale reggente del Comune di Albagiara

†@u@

-l'art. 9- quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, prevede che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore pubblico è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta la certificazione verde COVID-19;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.06.2021, e ss.mm.ii

hk-ol ° uul che:

- entro il 15 ottobre 2021, si rende necessario individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dei predetti obblighi;
- in data 14.10.2021, il sottoscritto ha adottato la Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass.

Tutto ciò premesso, con il presente atto, il sottoscritto

@) @@y°

i signori:

Pilloni Cecilia, nata a Cagliari il 27/05/1964, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile

Sitzia Pierpaolo, nato a Gonnoscodina il 25/06/1963, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva

quali "soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2" dell'art. 9-quinquies del DL n. 52/2021 (di seguito: "Soggetti Incaricati") ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 5, del decreto-legge n. 52/2021, ss.mm. conferendo loro tutti i poteri necessari per l'assolvimento degli obblighi di legge ed, in particolare, il potere di svolgere le

attività di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 o delle certificazioni equipollenti, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 nel rispetto della Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, sottoscrivere e dare attuazione al provvedimento di allontanamento dal luogo di lavoro dei soggetti che siano trovati, in esito ai controlli, privi di una certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in corso di validità.

L'esecuzione delle attività di verifica comporterà per i Soggetti Incaricati un trattamento di dati personali di cui il Comune è Titolare. Pertanto, con il presente atto, il sottoscritto, munito dei necessari poteri, designa, altresì, ciascun Soggetto Incaricato, allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all'esercizio del presente incarico ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003.

Le attività di verifica:

- a) sono consentite esclusivamente per controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, e per conoscere le generalità dell'intestatario;
- b) devono svolgersi nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto controllato;
- c) devono essere effettuate procedure recanti: "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19". Non è consentito richiedere, né preventivamente, né successivamente alla verifica, copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate. Inoltre, le attività di verifica non comportano, in alcun caso, la raccolta dei dati contenuti nella certificazione. Nello specifico, i dati: 1) devono essere solo visualizzati; 2) non devono essere raccolti, trascritti o memorizzati in alcun caso.

Al fine di procedere alle attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 o delle certificazioni equipollenti, i Soggetti Incaricati sono tenuti a:

1. scaricare l'applicazione "VerificaC19" su un dispositivo mobile protetto da antivirus. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni verdi COVID-19 senza la necessità di avere una connessione internet (offline). L'Applicazione è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore.

2. richiedere, secondo quanto stabilito dalla procedura recante: "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19", di esibire la certificazione verde COVID-19 o una certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in formato digitale oppure cartaceo. In caso di certificazione verde COVID-19, i controlli sono effettuati con "VerificaC19", scansionando il QR Code. A seguito della scansione, l'Applicazione riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i seguenti 3 risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura. In caso di certificazione equipollente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione, il verificatore si limita a prendere visione delle generalità dell'intestatario e della validità della certificazione stessa. I Soggetti Incaricati sono autorizzati ad accertarsi dell'identità del possessore della certificazione richiedendo l'esibizione di documento d'identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici riportati sullo stesso con quelli visualizzati dall'Applicazione o riportati sulla certificazione esibita;





